ALLEGATO "A"
REP. N. 35769/1348
24/2/1988

STATUTO DEL " CIRCOLO EL SALVADANEE NUOVO "

RICOSTITUZIONE

ART. 1) E' ricostituito con sede in Milano il Circolo indipendente di cultura, formazione ed informazione politica sotto la denominazione ufficiale : CIRCOLO EL SALVADANEE NUOVO.

ART. 2) Il Circolo, nella piena indipendenza dei partiti e formazioni politiche locali e nazionali ha per scopo lo studio, l'approfondimento e la diffusione della cultura.
A tale fine il Circolo organizza convegni, seminari, dibattiti con pubblicazioni monografiche o periodiche, promuove mostre ed attività ricreativo-culturali e qualsiasi altra attività che il Consiglio riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3) Ai fini di una migliore funzionalità il Circolo potrà introdurre al suo interno più sezioni organizzate secondo il criterio della omogeneità di discipline (giuridiche, economiche, sociologiche, mediche, urbanistiche, ecc.) e delle diverse funzioni il Consiglio Direttivo individuerà le sezioni e nominerà i responsabili.

ART. 4) Per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo si avvarrà dei contributi dei soci, di privati, di Enti e dal ricavato netto di tutte le manifestazioni e attività che potranno venire organizzate.

PATRIMONIO

ART. 5) Il patrimonio sociale è costituito dalle quote dei soci, dalle oblazioni e sovvenzioni che comunque pervengono.

ART. 6) I soci si suddividono in :

- Soci Fondatori : sono coloro che hanno promosso e realizzato la ricostituzione dell'Associazione (Circolo El Salvadanèe Nuovo)
- Soci Sostenitori : sono quelli che, previa domanda, verranno ammessi dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno le quote appositamente deliberate
- Soci Ordinari : tutti coloro che verranno ammessi previa domanda scritta dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno all'atto della comunicazione di accettazione della domanda le quote di associazione deliberate dal Consiglio Direttivo anno per anno.

- Soci Onorari : vengono nominati dal Consiglio per meriti insigni o per servizi speciali resi al Circolo.

Tutti i soci, con l'autorizzazione del Presidente, potranno effettuare gratuitamente prestazioni utili alle finalità dell'associazione ed avranno diritto al rimborso delle spese.

Essi hanno libero accesso a tutte le Sezioni del Circolo, godendo di tutti i benefici ad esso riservati limitatamente alla durata dell'anno solare per il quale hanno pagato la quota di associazione.

ART. 7) La qualifica di socio si perde :

a) per dimissioni, dal giorno successivo alla accettazione di esse da parte del Consiglio;

b) per espulsione per gravi motivi

I soci che compissero atti di indisciplina o disonorevoli o venissero ritenuti colpevoli di azioni non consone allo spirito del Circolo, sono passibili di :

a) Ammonizione

b) Riprovazione

c) Espulsione

Gli addebiti dovranno essere comunicati al socio dal Presidente mediante lettera raccomandata, con l'invito a presentare le eventuali spiegazioni entro il termine di 15 giorni.

Gli addebiti e le spiegazioni verranno quindi sottoposti al Collegio dei Probiviri il quale è invitato a decidere in merito.

ASSEMBLEA

ART. 8) Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci, regolarmente convocata, vengono prese in conformità al vigente Statuto e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o se dissenzienti.

All'Assemblea possono intervenire tutti i soci che siano in regola con la quota sociale.

ART. 9) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le une e le altre vengono convocate con lettera circolare raccomandata, contenente l'ordine del giorno da discutere; la convocazione dovrà giungere al socio almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

ART. 10) L'Assemblea Ordinaria discute e delibera sul bilancio sociale; elegge il Consiglio Direttivo-del quale dovranno far parte almeno tre soci fondatori se il Consiglio sarà composto di 5 membri e di 5 Soci fondatori se il Consiglio sarà composto da 7 membri, da tre revisori dei Conti, da tre Probiviri; viene convocata una volta all'anno e, comunque entro un mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 11) L'Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio ritenga opportuno, o ne venga fatta richiesta da un terzo dei soci o dai revisori.

ART. 12) Nelle assemblee ogni socio in regola con le quote sociali ha diritto ad un voto e può rappresentare, per delega, non oltre due soci. Perchè le Assemblee siano valide è prescritta la presenza della metà più uno dei soci; trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, esse saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 13) Le votazioni si fanno per alzata di mano, dopo prova e controprova, o per appello nominale, quando ne venga fatta richiesta dalla metà più uno dei presenti.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo, dei tre Revisori e dei tre Probiviri, le votazioni dovranno essere fatte con scheda segreta.

ART. 14) Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei votanti. Le delibere che implichino una modifica allo Statuto Sociale saranno valide solo con l'intervento dei tre quarti dei Soci e col voto favorevole della metà più uno dei presenti.

ART. 15) L'Assemblea dei soci sarà presieduta da un socio, eletto fra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nominerà un segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra i presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16) Il Circolo è amministrato da un Consiglio composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'Assemblea; questi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se nel corso del triennio verranno a mancare uno o più Consiglieri essi verranno sostituiti direttamente dal Consiglio di Amministrazione convocato in seduta straordinaria.

I Consiglieri, riuniti in Consiglio, eleggono tra di loro un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario con funzioni anche di cassiere.
Le sedute del Consiglio sono valide solo se vi assiste la metà più uno dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta Ordinaria almeno una volta al trimestre per deliberare in ordine all'accettazione o meno dei soci ed alle attività del Circolo; ogni fine anno, prima della Assemblea generale dei soci, per l'esame del consuntivo e del preventivo e per determinare le quote sociali del nuovo anno; in riunione straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che almeno 3 Membri del Consiglio non facciano richiesta scritta al Presidente.

ART. 17) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità prevale il voto del Presidente, in assenza del Presidente il voto del Vice Presidente, in assenza di entrambi il voto del Segretario.

ART. 18) Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. L'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio è rappresentata legalmente dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 19) I Consiglieri allo scadere del mandato di carica sono rieleggibili.
I Consiglieri che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni del Consiglio, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. Il Consigliere che intende dimettersi, dovrà farlo a mezzo lettera raccomandata, indirizzata al Presidente. I posti dei consiglieri venuti a mancare per qualsiasi causa saranno reintegrati, per norma, dal Consiglio stesso.
Tale nomina verrà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima giornata. I Consiglieri così nominati durano in carica per il resto del tempo spettante al Consigliere sostituito, cioè fino al termine del normale mandato.

ART. 20) Ogni tre anni l'Assemblea nomina tre Revisori effettivi dei Conti.

Essi hanno l'obbligo di esaminare il bilancio sociale e di riferire all'Assemblea generale dei soci.

Possono inoltre convocare sia il Consiglio, sia l'Assemblea nei modi specificari.

ART. 21) L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31/Dicembre.

Il Consiglio con il concorso dei Revisori, compila il bilancio sociale e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro un mese, per la relativa approvazione.

ART. 22) Gli avanzi netti di ogni esercizio vengono passati ad un Fondo di Riserva speciale che servirà negli anni successivi, agli scopi del Circolo nel caso vi fosse insufficienza di gettiti.

ART. 23) Lo scioglimento eventuale del Circolo potrà avere luogo per delibera dell'Assemblea, con la presenza di tre quinti dei soci ed a maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea stessa, deliberando una Commissione liquidatrice composta da ~~e~~ tre membri scelti anche fra i soci con il preciso mandato che tutte le attività dovranno essere destinate a scopi benefici.

ART. 24) Per quanto non previsto dal ~~Presidente~~ presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile.

Copia conforme all'originale nei miei atti

Milano, 15 MAR. 1988

Salvatore D'Urso